



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## **DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Syndial, oggi Eni Rewind, per il “progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex-Acna di Cengio (SV) – Area A1” con nota prot. PM Nord 91/19 MT del 18 aprile 2019, acquisita con protocollo n. DVA-2019-10574 del 29 aprile 2019;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale, corredata di uno screening di incidenza ambientale, del progetto di monitoraggio ambientale e della sintesi non tecnica, è avvenuta sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 maggio 2019;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Liguria nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;



**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni o pareri ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che, al fine di inquadrare l'istruttoria e definire il suo perimetro è necessario premettere quanto segue:

- il processo di bonifica e di ripristino ambientale del sito di Cengio è stato configurato e avviato a seguito della definitiva chiusura delle attività produttive, avvenuta nel 1999, con la sottoscrizione dell'accordo di programma (dicembre 2000), siglato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, il Commissario delegato, il Liquidatore dell'ACNA C.O. e il Presidente dell'Enichem. Nell'accordo è stata riconosciuta l'urgenza di prevedere interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica per tutto il territorio occupato dall'ex-stabilimento industriale (sito), che è stato convenzionalmente suddiviso in quattro zone, denominate A1, A2, A3 e A4, e sono state definiti i tempi e modalità di presentazione dei progetti, oltre alla loro articolazione;
- dalla data della stipula dell'accordo di programma, il processo di bonifica è proseguito senza soluzione di continuità, sempre di concerto con gli enti di controllo mediante apposite conferenze di servizi di pubblica evidenza e attraverso l'approvazione del Progetto preliminare di bonifica complessivo per tutto il sito (2002);
- il progetto è stato basato sulla strategia di bonifica e di ripristino delle aree del sito già configuratesi nell'accordo di programma sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dell'area A1 identificata quale area più idonea alla messa in sicurezza permanente (MISP) dei materiali ivi già presenti e dei materiali provenienti dalle attività di bonifica delle limitrofe zone A2, A3 e A4. Il Progetto preliminare di bonifica con messa in sicurezza permanente dell'area A1 è stato approvato con atto n. 231/03 del 17 marzo 2003 del Commissario delegato, previo parere favorevole della Conferenza dei servizi istruttoria;
- nell'ambito del relativo procedimento autorizzativo, quindi, il progetto di bonifica dell'area A1 è stato considerato dalle autorità italiane come un intervento di messa in sicurezza permanente ai sensi della normativa allora vigente art. 6 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (oggi lettera "o", comma 1, art. 240 D. Lgs. n. 152/2006);
- nel 2009, la Commissione europea ha aperto, nei confronti dello Stato italiano, una procedura di infrazione comunitaria sul sito di bonifica ex-ACNA di Cengio, con una lettera di messa in mora ai sensi dell'allora vigente art. 226 del trattato sull'Unione europea (TUE), contestando la violazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale e la violazione della direttiva 99/31/CE concernente le discariche di rifiuti. Le violazioni delle direttive richiamate dalla Commissione europea si concentrano sul progetto di bonifica del sito ex-ACNA, nella parte in cui prevede l'attuazione di misure di messa in sicurezza permanente nella zona A1 del sito;
- in particolare, come anche riportato nella nota prot.GAB.3861 del 13 febbraio 2017 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la procedura di infrazione 2009/4426, la Commissione europea ha contestato

la non corretta esecuzione delle attività poste in essere nell’area A1 dell’ex sito industriale dell’ACNA di Cengio per cui nella nota di risposta alla Commissione europea, l’Ufficio legislativo ha prefigurato la possibilità di procedere ad una valutazione ex-post della Messa in Sicurezza Permanente dell’area interessata (A1), ai fini della risoluzione della procedura;

**PRESO ATTO** che la tipologia di intervento non rientra tra le tipologie elencate in Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/06, e successive modificazioni;

**PRESO ATTO** che, il proponente, quale attuale proprietario dell’area e titolare del progetto ambientale, ha chiesto l’avvio, su base volontaria, del procedimento di VIA nazionale del Progetto di messa in sicurezza permanente dell’area dell’ex sito industriale ACNA di Cengio;

**PRESO ATTO** che il Progetto definitivo di bonifica con messa in sicurezza permanente della zona A1 è stato presentato alle autorità nel novembre 2004 ed è stato approvato il 30 gennaio 2006; il 26 aprile 2006 il Commissario delegato ne ha autorizzato l’esecuzione con provvedimento n. 81 recante prescrizioni generali e specifiche, poi direttamente recepite nel Progetto esecutivo. Il Progetto esecutivo di cui al documento “Aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di MISp della zona A1 “Sistemazione e ripristino ambientale” relativo al SIN di “Cengio e Saliceto”, in ultimo, è stato approvato con prescrizioni con Decreto direttoriale del MATTM prot. 572/STA del 22 dicembre 2017;

**PRESO ATTO** che la maggior parte degli interventi previsti dal progetto è, alla data odierna, già stata realizzata;

**CONSIDERATO** che, propedeuticamente alla presentazione dell’istanza di VIA, è stato condotto un procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (scoping) ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, che si è concluso con parere di scoping n. 2922 del 18 gennaio 2019, notificato con provvedimento direttoriale n. 2482/DVA del 1 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che l’istruttoria è stata condotta con l’obiettivo che “[...] la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione [...] non si limiti alle ripercussioni future di tale impatto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione, inteso come realizzazione dell’intervento di bonifica” (cfr. parere di scoping n. 2922 del 18 gennaio 2019);

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 3263 del 7 febbraio 2020, assunto al prot. n. MATTM/9468 del 12 febbraio 2020, positivo con condizioni ambientali;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 più prossime all’area interessata dall’intervento, ovvero ZSC IT1322223 “Cave Farecchi” e IT1160007 “Sorgenti del Belbo”, ha valutato che, essendo gli interventi previsti dal progetto, sia quelli già realizzati che quelli da concludere, esterni e distanti dai due citati siti della rete Natura 2000 (ZSC IT1322223 e ZSC IT1160007), non siano tali da determinare in tali siti:



- perdita o frammentazione di superficie di habitat e di habitat di specie;
- perdita di specie di interesse conservazionistico;
- perturbazione alle specie della flora e della fauna;
- alterazione delle matrici ambientali;
- interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 21278 del 30 luglio 2019, assunto al prot. 19946/DVA del 30 luglio 2019;

**PRESO ATTO** che non risultano pervenuti, entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, i pareri della Regione Liguria e della Regione Piemonte;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3263 del 7 febbraio 2020, costituito da n. 116 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 21278 del 30 luglio 2019, costituito da n. 4 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)*

1. La compatibilità ambientale del "progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex-Acna di Cengio (SV) – Area A1", già parzialmente realizzato, presentato dalla società Eni Rewind (già Syndial S.p.A.), subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 del presente decreto.

### Art. 2

#### *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3263 del 7 febbraio 2020.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Art. 3

#### *(Verifiche di ottemperanza)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi



- dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 4**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Eni Rewind, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'ARPA Liguria, all'ARPA Piemonte, alla Regione Liguria ed alla Regione Piemonte, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 5 anni dalla data della pubblicazione del presente decreto. Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE**

Sergio Costa

**IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E PER IL TURISMO**

Dario Franceschini



